

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Elena Boschi • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale - Arpa Emilia-Romagna

DECRETO LEGGE RENZI, DIVERSE LE NOVITÀ ANCHE IN CAMPO AMBIENTALE

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014).

Già il chilometrico titolo lascia intendere che ci si trova davanti al classico decreto *omnibus* dal contenuto estremamente eterogeneo. Si tratta infatti di quel coacervo di norme espunte dal più noto Dl 90/2014 sulla PA e fatte rientrare, pare su richiesta della Presidenza della Repubblica, in questo separato provvedimento.

Le disposizioni ambientali sono molteplici e riguardano, ad esempio, le emissioni prodotte dagli impianti termici civili (art. 11), la Via (art. 12 e 15), le bonifiche (art. 13), il Sistri (art. 14), l'ambiente marino (art. 17) e gli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili (art. 30).

Probabilmente la previsione più rilevante è quella che introduce un nuovo articolo 242-bis all'interno del Dlgs 152/2006, prevedendo una procedura semplificata per le operazioni di bonifica del suolo o di messa in sicurezza che qualsiasi "operatore interessato" può effettuare, a proprie spese, riducendo la contaminazione al di sotto delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc). Per far questo, l'operatore deve presentare un programma alla PA, che ha 120 giorni di tempo per

approvarlo e autorizzarlo. Gli interventi vanno conclusi entro un anno e i risultati della caratterizzazione dovranno essere validati dalle Arpa.

Si segnala infine che l'art. 14 del Dl 91, recuperando una disposizione originariamente contenuta nel disegno di legge 2093 c.d. collegato ambientale, dispone che il reato di combustione illecita di rifiuti non si applichi al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture nel caso di combustione in loco delle stesse. In particolare si potranno bruciare piccole quantità e cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno e in periodi e aree individuate da apposite ordinanze comunali.

MATERIALI DA SCAVO: IL DM 161/2012 AL VAGLIO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

TAR Lazio, Sez. II-bis, sentenza 10 giugno 2014 n. 6187 in www.giustizia-amministrativa.it

Con questa pronuncia il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, presentato da imprese edili e associazioni di categoria, per l'annullamento del Dm 161/2012.

In primo luogo la sentenza stabilisce l'applicazione del decreto impugnato per le sole grandi opere, soggette a Via e Aia, e per il riutilizzo in siti diversi da quello di escavazione.

Inoltre, la sentenza risolve un dubbio interpretativo riguardante la corretta normativa applicabile nel caso di cantieri soggetti a Via o Aia ma con materiale da scavo inferiore ai 6.000 metri cubi. Secondo i giudici amministrativi in tali casi non si applica il Dm 161/2012 ma unicamente la disciplina semplificata prevista dall'art. 41-bis in ragione del principio di parità di trattamento. Infine, sono state ritenute pienamente legittime le disposizioni contenute nel Dm 161/2012 che hanno stabilito i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché i materiali in questione siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e le disposizioni che nello specifico hanno disciplinato la tempistica per la presentazione del piano di utilizzo, la verifica dei materiali provenienti da siti sottoposti a bonifica e la documentazione richiesta per il trasporto dei materiali.

SISTRI: CHIARIMENTI SUI PAGAMENTI

Comunicato del ministero dell'Ambiente del 25 giugno 2014 in www.sistri.it

I soggetti già iscritti al Sistri che, a seguito del Dm 24 aprile 2014, non sono più tenuti ad aderire al sistema (e non aderiscono allo

stesso volontariamente), non devono versare il contributo 2014 anche se la procedura di cancellazione non è ancora stata avviata. È quanto previsto dal comunicato del ministero dell'Ambiente dello scorso 25 giugno: attraverso una successiva comunicazione, lo stesso ministero indicherà le procedure e modalità semplificate per la cancellazione dei soggetti in questione e la restituzione dei dispositivi Usb.

VIA SU IMPIANTI EOLICI: È NECESSARIA LA STIMA PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO

Consiglio di Stato, sentenza 13 marzo 2014, n. 1217 in www.reteambiente.it

Con questa pronuncia (resa nell'ambito di un giudizio nel quale Arpa Emilia-Romagna ha svolto un'indagine in qualità di verificatore) il Consiglio di Stato ha affermato il principio in virtù del quale la valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico deve tenere necessariamente conto di una stima previsionale dell'impatto acustico: tale principio costituisce applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico e comporta l'illegittimità della Via (e della connessa autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003) in caso di assenza della valutazione previsionale.

INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA: IL MATERIALE ESTRATTO NON È "MATERIA PRIMA"

Corte Costituzionale, sentenza 23 giugno 2014, n. 181 in www.reteambiente.it

Con questa pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale la legge regionale firulana che qualificava come "materia prima" il materiale litoide estratto nell'ambito di interventi su corsi d'acqua e ne escludeva l'assoggettabilità al regime dei sottoprodotti. Secondo la ricostruzione del giudice, la norma regionale contrasta con la disciplina del Dlgs 152/2006 relativa alla definizione di rifiuto e di sottoprodotto poiché, sottraendo una specifica materia all'ambito di applicazione dell'articolo 184-bis, ha inciso sulla disciplina dei rifiuti che è di esclusiva competenza statale e che può essere modificata dal legislatore regionale soltanto con l'introduzione di misure che incrementino il livello di tutela dell'ambiente.



FOTO: STEVENZES - FLICR - CC